



AVAMPROGETTO

Commento alle modifiche dell'ordinanza del 26 novembre 2008¹ concernente gli esami federali per le professioni mediche

1. Situazione iniziale

L'ordinanza del 26 novembre 2008² concernente gli esami federali per le professioni mediche (Ordinanza sugli esami LPMed) emanata dal Consiglio federale conformemente all'articolo 13 della legge federale del 23 giugno 2006³ sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) è entrata in vigore il 1° gennaio 2009 e si applica agli studenti che sostengono esami federali secondo la LPMed.

In base alle modifiche della legge del 21 marzo 1997⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) nonché dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), dal 1° gennaio 2010 non è più permesso versare indennità forfetarie ai membri delle commissioni extraparlamentari. Nell'ambito dell'attuazione dell'ordinanza sugli esami LPMed sono inoltre state identificate alcune lacune che richiedono ulteriori modifiche dell'ordinanza sugli esami LPMed: manca ad esempio una regolamentazione delle indennità versate ai cosiddetti pazienti standardizzati. Inoltre le tasse d'esame sono state definite troppo esose in particolare dalle università, dagli studenti nonché dal Parlamento (interrogazione Carobbio Guscetti⁶). Siccome però a tutti deve essere concessa la possibilità di studiare indipendentemente dalle risorse finanziarie, le tasse d'esame vengono ridotte.

2. Commenti alle singole disposizioni modificate

Articolo 7 Commissioni d'esame

Capoverso 4 lettera c

I responsabili di sede non devono più necessariamente essere membri delle commissioni d'esame. Questa modifica è necessaria poiché con la regolamentazione in vigore potrebbe essere un problema rispettare la grandezza massima delle commissioni di nove membri (cfr. art. 7 cpv. 2), ad esempio nell'ambito della medicina umana con un totale di cinque responsabili di sede. Non è però escluso che un responsabile di sede sia anche membro di una commissione d'esame. Rispetto alla regolamentazione in vigore, il fatto che possa essere incluso in una commissione d'esame un membro supplementare invece di un responsabile di sede non comporta alcun onere finanziario supplementare per la Confederazione. Già ora i membri delle commissioni d'esame che fungono anche da responsabili di sede sono indennizzati sia per la loro attività in qualità di membri della commissione d'esame che per quella di responsabili di sede.

La selezione dei responsabili di sede da parte delle commissioni d'esame deve basarsi su criteri che consentono l'adempimento corretto dei compiti assegnati all'articolo 9.

Articolo 13 Ammissione

Capoverso 4

La nuova disposizione stabilisce espressamente che chi si iscrive in ritardo per colpa sua non è ammesso all'esame federale. Non sono considerati ritardi per colpa propria quelli dovuti a motivi importanti, come malattia o infortunio.

¹ RS 811.113.3

² RS 811.113.3

³ RS 811.11

⁴ RS 172.010

⁵ RS 172.010.1

⁶ Interrogazione parlamentare 09.1176

Questo capoverso serve a chiarire la regolamentazione che finora risultava implicitamente dall'articolo 12 capoverso 1.

Articolo 27 Tasse

Capoverso 2

Da più parti è rivendicata una riduzione delle tasse d'iscrizione all'esame federale. Richieste in tal senso sono giunte non solo dalle università, dalle associazioni studentesche e dalle società mediche, bensì anche da parlamentari. Prevalde l'idea che l'onere finanziario rappresentato dalle tasse d'esame previste è eccessivo per gli studenti e rappresenta un ostacolo che fa desistere varie persone dall'intraprendere tali studi. Alle tasse d'iscrizione all'esame federale si aggiungono le tasse di diploma per un importo di 500 franchi.

Gli esami federali non sono paragonabili ad esempio agli esami professionali superiori. I candidati agli esami federali ai sensi della LPMed terminano un ciclo di studi del grado terziario A. L'esame professionale superiore è invece un diploma del grado terziario B, e cioè un diploma basato sulla legge federale del 13 dicembre 2002⁷ sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr), conseguito parallelamente all'attività professionale. In altre parole, i candidati hanno la possibilità di esercitare un'attività retribuita già prima dell'esame. Occorre inoltre tener presente che le tasse medie per gli esami professionali superiori si aggirano sui 2600 franchi e quindi non superano di molto quelle per gli esami di medicina umana.

Attualmente prevale l'idea che l'onere finanziario delle tasse d'esame non debba essere eccessivo per gli studenti. Uno studio ai sensi della LPMed deve restare accessibile a tutti, in particolare se non è possibile svolgere un'attività lavorativa accessoria a causa del tempo assorbito dagli studi. Per questi motivi, malgrado le perdite finanziarie a livello federale le tasse d'esame vanno ridotte in modo tale che l'onere finanziario risulti sostenibile per gli studenti. Le tasse per l'esame federale di medicina umana sono così ridotte da 2500 a 1500 franchi, quelle per l'esame federale di odontoiatria e per l'esame federale di medicina veterinaria da 1500 a 1000 franchi, quelle per l'esame federale di chiropratica da 2500 a 1300 franchi e quelle per l'esame federale di farmacia da 2000 a 1300 franchi. Le differenze tra le tasse si spiegano con i costi differenti per lo svolgimento dell'esame federale corrispondente. Inoltre nell'ambito dei preparativi degli esami federali è emerso che i costi per l'esame federale ad esempio di farmacia e chiropratica sono inferiori a quelli di medicina umana e che i costi di chiropratica e farmacia sono dello stesso ordine di grandezza.

Articoli 28 e 30 Indennità per i presidenti e i membri delle commissioni d'esame

Finora i presidenti delle commissioni d'esame erano indennizzati forfettariamente per l'organizzazione e la direzione degli esami, i corrispondenti compiti amministrativi nonché la consulenza prestata ai candidati. Per i membri delle commissioni d'esame era invece già prevista un'indennità sotto forma di diaria. Dal 1° gennaio 2010, sulla scia della regolamentazione dell'OLOGA applicabile a tutte le commissioni extraparlamentari è prevista unicamente un'indennità sotto forma di diaria. L'ordinanza del Dipartimento federale delle finanze del 12 dicembre 1996⁸ sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari, applicabile finora all'indennizzo dei membri delle commissioni d'esame, è stata abrogata dall'OLOGA.

Sono quindi abrogati anche gli articoli 28 e 30.

Articolo 31a Indennità per i pazienti standardizzati

Per alcuni degli esami federali si ricorre a cosiddetti pazienti standardizzati. Si tratta di persone (in genere attori), che assumono il ruolo di pazienti durante gli esami federali pratici.

Queste persone vanno indennizzate. La tariffa applicabile è ora stabilita nell'ordinanza. Per la preparazione e la partecipazione agli esami federali è prevista un'indennità di 50 franchi l'ora. Il rimborso delle spese legate alla preparazione e alla partecipazione agli esami federali si basa sulle tariffe applicabili al personale federale.

⁷ RS 412.10

⁸ RS 172.311

Articolo 32 Altre indennità

Capoverso 2

Durante gli esami federali sono impiegati sorveglianti, che vigilano sul corretto svolgimento degli esami. Per questo lavoro hanno diritto a un'indennità. Una regolamentazione corrispondente non era stata prevista al momento dell'elaborazione dell'ordinanza ed è pertanto inserita con la presente revisione. È stabilita un'indennità di 30 franchi l'ora.

Articolo 33 Costi

Capoverso 3

Il capoverso 3 precisa che la Confederazione, e cioè l'UFSP, assume i costi per la stampa e la traduzione delle domande di tutti gli esami federali – scritti, orali e pratici. Il testo attuale dell'articolo era redatto in modo troppo restrittivo dal momento che è sempre stato previsto ed è anche coerente che la Confederazione finanzia la traduzione non solo delle domande degli esami scritti, bensì anche di quelle delle altre forme d'esame.

Articolo 36 Disposizioni transitorie

Capoversi 2 e 3

Gli studenti che si presenteranno all'esame federale secondo la LPMed nel 2011 e nel 2012 hanno già dovuto sostenere le spese per gli esami federali intermedi negli anni precedenti. Queste persone sarebbero particolarmente colpite dall'aumento delle tasse d'esame, motivo per cui per un periodo transitorio di due anni è prevista una tassa di 1000 franchi per l'esame di medicina umana e di 850 franchi per le altre professioni mediche universitarie.

3. Ripercussioni finanziarie e sul personale per la Confederazione e i Cantoni

Dalla riduzione delle tasse per gli esami federali risultano minori entrate per la Confederazione. Rispetto alla regolamentazione in vigore, applicata però finora a un unico esame federale di chiropratica⁹, la Confederazione incasserà circa 1 milione di franchi di tasse d'esame in meno. Per adempiere lo scopo della legge (cfr. art. 14 LPMed), essa deve però svolgere esami pratici e teorici, associati a notevoli costi. Nell'interesse di un esame federale inteso quale «federal licencing examination», che verifichi la competenza professionale quale medico, dentista, ecc., s'impone la necessità di un esame unitario a livello nazionale, che assicuri una qualità elevata uniforme. Questo scopo della legge dettato da motivi di politica sanitaria non deve però andare integralmente a carico del singolo studente attraverso il prelievo di tasse. L'elevata qualità degli esami federali di questi futuri professionisti riveste un interesse collettivo, che va pertanto cofinanziato dallo Stato.

I costi supplementari per la traduzione e la stampa delle domande (cfr. art. 33) sono assunti nell'ambito dei mezzi esistenti.

4. Ripercussioni per gli studenti

L'attuale regolamentazione delle tasse (art. 27) prevede tasse da 1500 franchi (medicina dentaria e veterinaria) a 2500 franchi (medicina umana e chiropratica). Le tasse più basse proposte dalla revisione vanno a beneficio degli studenti.

⁹ Gli altri nuovi esami federali secondo la LPMed si terranno per la prima volta nell'estate del 2011.